

desco in Roma, il quale, stamane, è venuto personalmente a ringraziare il governo italiano, e, per esso l'Italia della manifestazione parlamentare, e mi ha dato copia del seguente telegramma da lui ricevuto dal principe di Bismark:

“ Le comte de Launay a eu la complaisance de me communiquer un télégramme de M. Crispi qui s'est croisé avec mes remerciements adressés directement à Son Excellence pour les manifestations imposantes qui ont eu lieu dans la Chambre des députés de l'Italie. Votre Excellence voudra bien réitérer oralement à Son Excellence l'expression de la gratitude avec laquelle S. M. l'Empereur et toute l'Allemagne apprécient ce témoignage grandiose de sympathie internationale et des sentiments amicaux mutuels des deux peuples. „
(*Vive approvazioni e commenti*).

Presidente. La Camera ringrazia l'onorevole presidente del Consiglio di questa cortese comunicazione. (*Continuano i commenti*).

Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Ordinamento delle Casse di risparmio.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 10. Leggo l'articolo:

“ I versamenti o i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.

“ Il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate e al minore salvo l'approvazione del marito o del rappresentante legale del minore.

“ Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione. „

Franceschini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Nessuno è più di me penetrato delle ragioni che indussero la Commissione ed il compianto relatore Perelli ad introdurre nella legge l'articolo in discussione, essendo necessario rendere il più che sia possibile spedita la gestione delle Casse di risparmio, sia che si tratti di depositi, sia (e tanto più) che si tratti di rimborsi.

È giusto che, nel fare i rimborsi, gli impiegati

addetti alle Casse di risparmio, non debbano occuparsi della capacità giuridica dei titolari dei libretti; e per conseguenza possano restituire i depositi fatti a qualunque persona si presenti col libretto nominativo.

Ma mentre trovo giusto di liberare l'amministrazione delle Casse di risparmio da tante formalità, da tante pastoie, non credo prudente che si passi all'eccesso opposto di una libertà troppo sconfinata, perchè potrebbero nascere inconvenienti non meno seri e deplorabili.

Mi spiego con un esempio che accade continuamente nelle Casse di risparmio. Un padre prudente, previdente, affettuoso, come avviene spesso, alla nascita di una bambina o di un bambino, si fa premura di intestare un libretto della Cassa di risparmio alla bambina o al bambino, nella speranza che, quando sua figlia andrà a marito, troverà un piccolo capitale di danaro, nella speranza che quando suo figlio sarà grande troverà un capitale col quale possa procurarsi un mestiere. Muore il padre e il libretto resta in proprietà di un bambino o di una bambina di 8 o 10 anni. Ora io domando: il Ministero e la Commissione, credono opportuno che, presentandosi un minore di 8 o 10 anni per riscuotere quella somma che il padre aveva, a forza di stenti, depositata nella Cassa di risparmio, senza nessuna cautela, senza nessuna informazione, liberamente si possa restituire al minore la somma depositata, solo perchè il minore (il quale, notate bene, può talvolta essere ingannato da speculatori che approfittano della sua inesperienza) si presenta col libretto ad esso intestato?

Io riconosco, ripeto, in massima, il principio giustissimo che si debbano liberare le amministrazioni dalle formalità e dalle pastoie, ma nel tempo stesso, pregherei l'onorevole ministro di voler, nella sua saggezza, trovare il modo di conciliare una spedita gestione delle Casse colla tutela di coloro alla cui incapacità e inesperienza lo Stato deve provvedere coll'intervento suo, giacchè un ugual principio è ammesso anche per le Casse postali, ed in un qualche modo dal primitivo progetto presentato dallo stesso onorevole ministro nel quale si richiedeva che il minore avesse almeno dodici anni compiuti.

Difatti nelle Casse di risparmio postali, è ammesso il principio del rimborso al portatore del libretto nominativo; ma quando si tratta di fanciulli di 10 anni circa o di persone non sano di mente, gli ufficiali delle Casse di risparmio postali debbono esigere che siano accompagnati dal padre, dalla madre, dal tutore o da altra persona